

**ESAME MODIFICHE INTERVENUTE
NEI DECRETI LEGISLATIVI DEL CODICE DELLA CRISI TRA
SCHEMI DECRETI – RICHIESTE CN – BOZZE FINALI
SPECIFICO “INDICATORI DELLA CRISI”**

a cura del

GRUPPO DI LAVORO PROCEDURE DI ATTUAZIONE BIS DELLA RIFORMA RORDORF2

AREA PROCEDURE CONCORSUALI E RISANAMENTO DI IMPRESA

CONSIGLIERI NAZIONALI DELEGATI PER AREA

Andrea Foschi - componente commissione Rordorf2 – commercialista, ordine di Parma

Sandro Santi – commercialista, ordine di Firenze

COMPONENTE GRUPPO ESPERTI AREA CRISI E COORDINATORE GRUPPO DI LAVORO RORDORF

Riccardo Ranalli – commercialista, ordine di Torino

COMPONENTI INDICATI DAGLI ORDINI TERRITORIALI

Ester Castagnoli - commercialista, ordine di Forlì

Claudio Ceradini - commercialista, ordine di Verona

Alessandro Danovi - commercialista, ordine di Milano

Vincenzo Di Paolo - commercialista, ordine di Torre Annunziata

Luigi Fabozzi - commercialista, ordine di Caserta

Paolo Rinaldi - commercialista, ordine di Modena

Patrizia Riva - commercialista, ordine di Monza

Ermanno Sgaravato - commercialista, ordine di Verona

ESPERTI AREA LEGALE

Sido Bonfatti - professore, avvocato in Modena

Paola Rossi - professore, avvocato in Roma, collaboratore Fondazione Commercialisti

Art. 16 - Indicatori della crisi	Proposta di modifica del CNDCEC	ora art.13
<p>1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore e rilevabili attraverso appositi indici, con particolare riguardo alla sostenibilità dei debiti nei successivi sei mesi ed alle prospettive di continuità aziendale, nonché l'esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti, tenuto conto anche di quanto previsto nell'articolo 27.</p> <p>2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al primo comma che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.</p>	<p>1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore e rilevabili attraverso appositi indici, con particolare riguardo alla sostenibilità dei debiti nei successivi sei mesi ed alle prospettive di continuità aziendale, nonché l'esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti, rilevanti ai fini di quanto disposto dalle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 27.</p> <p>2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al primo comma che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.</p>	<p>1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. Sono indicatori significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi.</p> <p>Costituiscono altresì indicatori di crisi reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.</p> <p>2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.</p> <p>Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.</p>

Art. 16 - Indicatori della crisi	Proposta di modifica del CNDCEC	ora art.13
	<p>3. <i>L'organo amministrativo, con il parere favorevole dell'organo di controllo, può motivatamente escludere l'applicabilità di taluni indicatori di crisi al caso di specie o introdurre di nuovi, precisando quali di essi trovano applicazione con riferimento solo ai dati di bilancio e quali anche ai dati infrannuali. La Nota Integrativa ovvero la Relazione sulla Gestione indicano motivatamente la scelta operata al riguardo da parte dell'organo amministrativo nonché la sussistenza o meno di indicatori di crisi alla data di predisposizione del progetto di bilancio.</i></p> <p>Proposta era per introdurre un comma che preveda l'autodiagnosi preventiva degli indicatori di crisi sulla falsariga dell'art. 6, co. 2 e 3, d.lgs.175/2016 (Madia):</p>	<p>3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.</p>

Entrata in vigore (COMMENTI ANTE PRECISAZIONE 18 MESI DI VACATIO)

Le motivazioni del differimento dell'entrata in vigore delle misure di allerta

- La composizione assistita della crisi e l'intervento dell'OCRI funzioneranno nel momento in cui l'impresa arriverà di fronte all'OCRI con i "compiti a casa" fatti e cioè avendo già predisposto un piano, così come implicitamente sollecitato dal secondo comma dell'art. 2086 c.c. del quale è proposta l'introduzione dalla legge delega e prima ancora dall'art. 17 CCI in tema di obblighi dell'organo di controllo, determinato il fabbisogno finanziario prospettico, definito un piano di azioni. Solo allora l'assistenza dell'OCRI nella trattativa con i creditori qualificati costituirà un plus.
- In difetto di ciò, è assai improbabile che i membri del collegio in un orizzonte temporale limitato siano in grado di sedersi al tavolo e, senza nulla conoscere dell'impresa e del suo stato, magari privi anche delle competenze specifiche del settore, riescano a svolgere un'approfondita anamnesi dell'impresa, compiere una verifica di veridicità della base dati, individuare le azioni

anche industriali occorrenti, redigere un piano, determinare il fabbisogno finanziario e la manovra finanziaria da rivolgere ai creditori qualificati.

- In altre parole, occorre che l'impresa abbia preliminarmente attivato, nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2086 cod. civ. previsto dalla legge delega, un processo di preallerta di modo che possa arrivare preparata nel momento in cui scattano gli indicatori di allerta, che impongono l'intervento dell'OCRI.
- L'allerta è però prima di tutto un fatto culturale. Ogni evoluzione culturale richiede una fase preliminare di sensibilizzazione. Di allerta se ne sta parlando da tempo ma senza che le imprese abbiano sino ad ora percepito la prossimità di un momento di discontinuità normativa.
- Solo un differimento dell'entrata in vigore permetterebbe una corretta sensibilizzazione delle imprese da parte delle associazioni di categoria e dei professionisti affinché vengano adottati i conseguenti adeguamenti organizzativi. L'allerta, per essere realmente tale, presuppone, infatti, la capacità di costruzione di dati prospettici. Si tratta, per alcune imprese, della maturazione di competenze nuove. Occorre consentire ad esse di attrezzarsi senza imporre l'adozione, da un giorno all'altro, di procedure che richiedono tempo per una loro efficace implementazione. La presenza di un corpo normativo definito costituirebbe infatti l'incentivo ad attivare i presidi richiesti e, per le imprese che dovessero violare già ora i parametri previsti, vi sarebbe il tempo necessario di attivare procedure e tavoli di negoziazione con i creditori finanziari prima che di travolgere gli OCRI con uno stock iniziale di allerte difficilmente gestibile. Sarebbe opportuno che un analogo differimento non coinvolgesse le norme di modifica del codice civile (in particolare l'art. 2086) al fine di dare coerenza all'adeguamento culturale nel governo dell'impresa.
- È comunque opportuno che sia prevista, nelle more della entrata in vigore, una fase di fine tuning della norma anche attraverso il confronto che nascerà tra gli operatori e le associazioni di categoria.

Piccole imprese

Per le piccole imprese l'esigenza di gradualità nell'introduzione dello strumento è ancora maggiore. In appresso le motivazioni:

- Il processo di pianificazione richiede l'adozione di regole interne e comunque un periodo di rodaggio. Deve peraltro sorgere sensibilità per l'argomento presso le imprese e i professionisti che le assistono; come già detto si tratta infatti di una rivoluzione culturale. La piccola impresa non dispone di risorse interne tali da consentire l'adozione di un processo di pianificazione.
- In assenza di un processo di pianificazione, l'intercettazione dell'allerta è affidata ai soli indicatori astratti che è possibile che diano luogo a falsi positivi.
- È per contro di fondamentale importanza che gli OCRI dimostrino, sin dal primo momento, efficacia nel loro operato. In difetto si rischierebbe un impatto reputazionale inizialmente negativo dal quale

deriverebbe diffidenza nei confronti dello strumento da parte degli operatori. Coinvolgere gli OCRI, al momento zero, su una molteplicità di tavoli, in assenza di piani industriali e di stima dei fabbisogni finanziari prospettici equivale a mandarli allo sbaraglio, poco armati ed al buio. È fin troppo facile prevedere che, se questo fosse l'ambito in cui gli OCRI dovranno inizialmente dibattersi, non potrà che derivarne un insuccesso al quale farà seguito la diffidenza degli operatori e degli imprenditori per l'OCRI.

- Se vogliamo che il percorso degli OCRI sia una strada di successo dobbiamo allora assicurare agli Organismi le migliori condizioni operative, soprattutto nella prima fase di attivazione dello strumento.
- Per tale motivo l'introduzione degli strumenti di allerta per le realtà di minori dimensioni, in quanto meno strutturate, dovrebbe essere più graduale rispetto a quelle di dimensioni maggiori.

PREVISIONI CONTENUTE NEL DECRETO FINALE CON IMPORTANTE VACATIO LEGIS

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 388

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Art. 389

Disciplina transitoria

1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo la legge anteriore.
2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo la legge anteriore.

TEMI FONDAMENTALI RECEPITI PER GLI INDICATORI:

- forward looking in luogo di indicatori retrospettivi (nozione di crisi art. 2, equilibrio finanziario e andamento futuro art. 14) *
- la circoscrizione degli indicatori rilevanti ad intercettare l'insostenibilità del debito * e il going concern nei successivi 6 mesi (e quindi in un orizzonte inferiore ai 12 mesi dei principi contabili)
- indicatori della crisi rimessi al CNDCEC in base al settore dell'impresa e con previsioni "prospettiche" *
- Indicatori ad hoc per le start-up (e PMI) innovative e in genere le neo costituite
- Possibilità del Cda di discostarsi motivatamente dagli indicatori del CNDCEC, in caso di loro inadeguatezza in base alle caratteristiche dell'impresa, a condizione che un Professionista indipendente lo attesti
- elevazione delle soglie per le segnalazioni esterne (art. 15)

Da gestire sul tema indicatori:

- errata indicazione dei tre indici all'art.13.1

Vedi proposte (necessità) di modifica alla pagina seguente (SUPERATE DALLA SEGUENTE NOTA)

A QUESTE PROPOSTE E' SEGUITA UNA INTERLOCUZIONE IMPORTANTE CON CERVED CON IL QUALE SI E' CONDIVISO UN PERCORSO DI MODIFICHE DELL'ARTICOLO CHE CI RISULTA ESSERE DALLA STESSA NOTIZIATO ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO

LASCIAMO COMUNQUE LE NOTE DI ALLORA AL FINE DI FARE MEGLIO CAPIRE IL SENSO DELLA RICHIESTA DI MODIFICA

Le misure di allerta si fondano sugli indicatori della crisi.

Nel momento in cui gli indicatori dovessero presentare livelli di anomalia l'organo di controllo e gli amministratori dovranno attivare un percorso che si conclude con la segnalazione all'OCRI.

È peraltro di fondamentale rilevanza il fatto che gli indicatori interni siano veramente atti ad intercettare uno stato di crisi. Il rischio potrebbe essere quello di “**falsi positivi**” in presenza dei quali l'organo di controllo, per mitigare le proprie responsabilità, potrebbe essere indotto a procedere comunque nelle segnalazioni pur in assenza di uno stato di crisi.

Verrebbe così attivato l'OCRI con il rischio di creare una situazione di crisi là dove crisi invece non c'è.

È pertanto di fondamentale importanza l'individuazione di indicatori che siano veramente atti ad intercettare la crisi. In tale ottica si colloca l'ultimo comma dell'art. 13 del Codice che consente all'impresa di escluderne e sostituirne alcuni se inadeguati.

Al primo comma dell'art. 13 si individuano però 3 indicatori che vengono qualificati come “significativi”. Ebbene tutti e 3 sono errati e per essere veramente tali dovrebbero essere parzialmente modificati.

1^ indicatore. *Rapporto tra flusso di cassa e attivo.* L'indicatore vorrebbe misurare l'adeguatezza dei flussi di cassa. Più bassi sono i flussi di cassa e minore è il rapporto. Ebbene i flussi di cassa sono adeguati se consentono di sostenere il debito. Commisurarli al totale dell'attivo porta invece ad un risultato aberrante in quanto nell'attivo vi sono anche cassa, banche attive, titoli liquidabili, oltre che asset disponibili per la vendita, e cioè risorse disponibili utilizzabili comunque per sostenere il debito a prescindere dai flussi di cassa. L'anomalia può essere agevolmente percepita se solo si pensa che, a parità di flussi di cassa, l'indicatore tanto più peggiora quanto maggiori sono le risorse disponibili iscritte all'attivo. Per consentire all'indicatore di misurare la capacità dell'impresa di sostenere il debito occorre pertanto che il denominatore costituito dall'attivo sia sostituito con l'indebitamento finanziario netto.

Indicatore corretto: rapporto tra flussi di cassa ed indebitamento finanziario netto.

2^ indicatore. *Rapporto tra patrimonio netto e passivo.* L'indicatore vuole richiamare il D/E (rapporto tra debito ed equity) il cui impiego è molto diffuso e misura la leva finanziaria e cioè il grado di indebitamento dell'impresa. In questo indicatore per “debito” si intende solo l'indebitamento finanziario netto e non il debito complessivo dell'impresa. Pertanto il passivo dovrebbe essere sostituito con indebitamento finanziario netto. L'assunzione del passivo sarebbe inconferente in quanto porterebbe in conto i fondi e il debito commerciale corrente, alterando la misurazione.

Indicatore corretto: rapporto tra patrimonio netto ed indebitamento finanziario netto.

3^ indicatore. *Rapporto tra oneri finanziari e ricavi.* La redditività della società deve essere tale da sostenere il costo del debito. In tal senso la misurazione parametrica degli oneri finanziari con gli indicatori reddituali è significativa. I ricavi però nulla dicono sulla sostenibilità degli oneri finanziari ed occorrerebbe sostituirli con il margine operativo lordo (grandezza agevolmente desumibile dal bilancio di esercizio).

Indicatore corretto: rapporto tra oneri finanziari e margine operativo lordo